



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

Tel. 0382-995611
27039

Via Cavour n° 18

C.A.P.

E-MAIL: info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI TITOLI SOCIALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, all'interno di un sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza dei comuni associati, previsto dalla normativa nazionale e regionale, l'istituzione dei titoli sociali nelle forme di Buoni e Voucher, quali titoli di pagamento erogati per sostenere e/o acquistare prestazioni di assistenza domiciliare nei confronti di soggetti fragili.

Art. 2 – Finalità

I titoli sociali sono un mezzo attraverso cui sostenere a livello domiciliare, nel rispetto della libera scelta della modalità e degli erogatori dell'assistenza da parte dell'interessato, il soddisfacimento di bisogni di ordine sociale dei soggetti fragili, al fine di favorire la loro permanenza nell'ambiente di vita e di relazione ed evitare o ritardare il ricovero in istituto.

Art. 3 – Tipologia dei titoli sociali

I titoli sociali consistono in una provvidenza economica assegnata nelle seguenti forme:

Buono Sociale: per prestazioni rese dai familiari o caregiver (prestatori di cure) non professionali nell'ambito della rete informale di solidarietà

Voucher sociali: per prestazioni erogate da caregiver professionali sociali.

L'assegnazione dei titoli sociali è regolamentata da due specifiche graduatorie:

- Una per i buoni sociali a durata annuale;
- Una per i voucher sociali a durata indeterminata, graduatoria che sarà aggiornata mensilmente.

Art. 4 – Destinatari

Possono beneficiare dei titoli sociali i soggetti fragili residenti nell'ambito territoriale di competenza che ne facciano apposita richiesta.

In fase di prima attuazione vengono individuati quali indicatori di fragilità: il grado di invalidità, l'età, la fragilità della rete familiare, la presenza di familiari invalidi nel nucleo di appartenenza del richiedente.

Possono beneficiare del Buono sociale anche i soggetti fragili che vivono autonomamente, ma con familiari caregiver o caregiver non professionali nell'ambito della rete informale di solidarietà, disponibili all'assistenza.

Art. 5 – Requisiti di ammissione

Per la presentazione della domanda di assegnazione dei titoli sociali, i cittadini residenti nell'ambito territoriale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Per il buono sociale

- reddito ISEE non superiore a Euro 11.000,00;
- invalidità civile con diritto all'indennità di accompagnamento o invalidità civile totale.

Per il voucher sociale

- reddito ISEE non superiore a Euro 11.000,00;
- invalidità civile con diritto all'indennità di accompagnamento o invalidità civile superiore ai 2/3;
- presentazione, alla data della domanda, di idonea documentazione medica attestante la gravità del caso e l'urgenza, accompagnata da copia della domanda di invalidità inoltrata. In questo caso di urgenza l'intervento potrà avere la durata massima di sei mesi.

Esclusivamente per il voucher sociale utilizzato per l'acquisto di prestazioni di trasporto presso strutture sanitarie al fine di effettuare dialisi, chemioterapie, radioterapie o altre prestazioni sanitarie ritenute indispensabili non sarà considerato il limite di reddito ISEE.

In questi casi la domanda dovrà essere accompagnata da certificazione del medico responsabile.

L'importo del voucher, utilizzato per i trasporti di cui sopra, non potrà, in ogni caso, superare l'intensità massima di € 413,00.

Al pagamento del servizio di trasporto dializzati, effettuato tramite voucher, concorrerà sempre il rimborso spesa che l'ASL eroga mensilmente.

Tale rimborso dovrà essere consegnato dall'utente all'ente accreditato che effettua il trasporto.

Il requisito del reddito ISEE non superiore a € 11.000,00 deve comunque sussistere nel caso vengano richieste prestazioni di trasporto presso strutture sanitarie per visite, per terapie diverse da quelle suddette o presso strutture socio-educative.

In fase di prima attuazione e sino ad esaurimento, è comunque assicurata l'erogazione del buono socio-sanitario ai beneficiari del buono stesso alla data del 31/12/2002, previa ripresentazione di domanda, indipendentemente dalla soglia di reddito ISEE fissata.

Art. 5 bis – Requisiti di ammissione per l'erogazione di voucher relativi all'ADM e all'ADMH

Per la presentazione della domanda di assegnazione dei voucher sociali ADM (Assistenza domiciliare minori) e ADMH (Assistenza domiciliare minori disabili), i cittadini residenti nell'ambito territoriale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- presentazione, alla data della domanda, del decreto di richiesta di intervento della Magistratura Ordinaria o del Tribunale per i Minori o segnalazione del Servizio Sociale del Comune di residenza.

Per gli interventi a favore dei minori si dovranno sempre attivare le figure sociali di riferimento (Servizio Sociale Comunale di residenza e Assistente Sociale Minori) che definiranno il programma personalizzato di assistenza, la proposta di intervento e di assegnazione del voucher .

L'Ufficio Tecnico Operativo di Piano si avvarrà di tali figure di riferimento ed opererà con loro in stretta collaborazione per verificare e monitorare gli interventi di ADM e ADMH attivati tramite i titoli sociali.

Art. 6 – Modalità di accesso

Per l'inserimento in una delle due graduatorie di cui all'art. 3, l'interessato, in possesso dei requisiti previsti all'art. 4, presenta, su apposito modulo (allegato A, B e C), la richiesta al comune di residenza, richiesta che viene trasmessa all'Ufficio Tecnico Operativo del Piano di Zona:

- Per il buono sociale entro il 28 febbraio di ogni anno ;
- Per il voucher sociale a partire dal 01/04/2003.

Alla domanda deve essere allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE).

Art. 7 – Criteri per la formulazione delle graduatorie

Le domande, verificate nella loro completezza e valutate ammissibili, vengono inserite nelle graduatorie di riferimento, graduatorie predisposte dall'Ufficio Tecnico Operativo ed approvate dal Dirigente responsabile del Comune capofila.

Al fine della formulazione della graduatoria per l'assegnazione del buono sociale, si considerano i seguenti indicatori di fragilità:

- Grado di invalidità
- Età anagrafica
- Fragilità della rete familiare
- Presenza di familiari invalidi
- Reddito ISEE

Per la graduatoria dei voucher sociali, oltre ai precedenti elementi viene considerata anche la condizione socio-ambientale valutata dall'assistente sociale (allegato n.3).

Per l'attribuzione del punteggio, agli indicatori di fragilità viene attribuito un peso come indicato negli allegati n.1 e n.2.

Ai Comuni di residenza di ciascun richiedente sarà data comunicazione della posizione in graduatoria e dell'entità dei titoli sociali erogati.

Art. 8 – Modalità di assegnazione dei titoli sociali

Per l'assegnazione del buono sociale l'Ufficio Tecnico Operativo dell'ambito procede secondo l'ordine di graduatoria sino alla concorrenza degli stanziamenti assegnati per tale capitolo di spesa.

L'assegnazione del voucher determinata dalla posizione occupata in graduatoria e dalla disponibilità del budget, è strettamente collegata alla definizione del profilo assistenziale di cui all'art. 12 (basso – medio – intenso), legato al progetto individualizzato stabilito tra il beneficiario/familiari ed il servizio sociale dell'ambito distrettuale. Alla formulazione del progetto di assistenza concorrono, quando necessario, i servizi della A.S.L. (Servizio Anziani articolato a livello distrettuale e Servizio Disabili sovradistrettuale).

Nel rispetto della libera scelta da parte del beneficiario, il servizio sociale professionale informa l'interessato delle Organizzazioni accreditate presso cui è possibile acquistare, tramite il voucher, le prestazioni. Quando necessario facilita e promuove l'incontro fra richiedente ed ente accreditato, compresa la compilazione e la sottoscrizione del voucher (allegato n.4) previsto per l'avvio delle prestazioni da parte dell'Ente individuato.

La fruizione delle due tipologie di titoli è alternativa.

Il titolare del buono sociale può, nel periodo del diritto, optare se lo desidera e previa formulazione del progetto personalizzato, all'assegnazione del voucher sociale per acquistare le prestazioni presso un Ente accreditato. In tal caso, durante l'assegnazione del voucher, l'erogazione del buono sociale viene sospesa.

Art. 9 – Durata dell'assegnazione dei titoli sociali

Il buono sociale ha durata annuale e decorre dal 1 gennaio 2003 salvo decadenza del diritto. La durata del voucher sociale è in relazione al periodo (in mesi) previsto dal progetto personalizzato.

Art. 10 - Accredimento

Nel rispetto dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi previsti dal D.P.C.M. 21 maggio 2001, n.308, l'Ufficio Tecnico Operativo per l'ambito distrettuale, previo espletamento delle procedure di accreditamento delle Organizzazioni richiedenti, istituisce un apposito Albo degli Enti accreditati che erogano la prestazioni acquistabili attraverso il voucher sociale.

Il suddetto Albo verrà sottoposto a revisione trimestrale.

In fase di prima attuazione costituiscono requisiti per l'accredimento di Enti pubblici e privati, profit e non profit, le seguenti condizioni previste dalla D.G.R. 22 dicembre 2000 n. 7/2857 e D.G.R. 14 giugno 2002, n. 7/9379:

- Assenza da parte del rappresentante legale di condanne penali e procedimenti penali in corso e possesso della pienezza dei diritti civili;
- Specificità dello scopo sociale;
- Esperienza da almeno un anno nel settore;
- Svolgimento delle prestazioni da parte di personale qualificato in relazione alla specificità degli interventi erogati;
- Possesso dell'idoneità professionale nonché organizzativa – gestionale accertata dalla struttura organizzativa dell'ambito territoriale;
- Sottoscrizione del Patto di Accredimento.

Art. 11 – Prestazioni

Le prestazioni acquistabili presso gli Enti accreditati, finalizzate al mantenimento delle persone nel loro ambiente naturale di vita e relazione, consistono in:

- Prestazioni di sostegno alla persona e governo della casa svolte da personale qualificato (ASA o OSS) quali:
 - Aiuto per la cura della persona: igiene personale, compagnia, mobilitazione, ecc.
 - Aiuto per il governo della casa: pulizia dell'abitazione, preparazione dei pasti, spesa, ecc.
 - Aiuto per favorire la socializzazione attraverso il mantenimento ed il rafforzamento delle relazioni familiari e sociali
 - Disbrigo pratiche e collegamento con altri servizi
- Prestazioni di tipo complementare svolte, a secondo delle tipologie, da figure professionali specifiche:
 - Servizio di lavanderia e stireria al domicilio
 - Servizio pasti
 - Servizio di pedicure

- Servizio di barbierie/parrucchiere
- Pulizia straordinaria dell'ambiente domestico da effettuarsi anche con l'uso di macchinari
- Interventi di manutenzione dell'ambiente domestico
- Servizio di trasporto presso strutture sanitarie e socio-educative.

Art. 12 – Entità dei titoli sociali

Il Buono sociale che riconosce l'impegno del familiare caregiver è di Euro 207,00 (valore standard) mensile.

L'entità del voucher sociale è in relazione ai bisogni assistenziali previsti dal progetto personalizzato e si articola secondo cinque profili assistenziali:

- Per prestazioni complementari e/o prestazioni domiciliari di bassa intensità (es. un accesso settimanale di personale qualificato): Euro 207,00 mensili
- Per prestazioni domiciliari di media intensità (fino a quattro accessi settimanali): Euro 310,00 mensili
- Per prestazioni domiciliari di alta intensità (da cinque accessi settimanali): Euro 413,00 mensili
- Per prestazioni domiciliari di altissima intensità per casi gravi e marginali valutati in accordo con il Servizio Sociale del Comune di residenza: Euro 600,00 mensili;
- Per il voucher ADM e ADMH è stabilita un'intensità massima di Euro 1.000,00 mensili.

Art. 13 – Modalità di erogazione

L'erogazione dei titoli sociali, liquidati di norma il mese successivo al periodo di riferimento, è a cura dell'Ufficio Tecnico Operativo per l'ambito distrettuale che si occupa anche della gestione della mobilità della graduatoria e delle domande di assegnazione dei titoli sociali. La prima assegnazione comprenderà gli eventuali arretrati.

In caso di decadenza del diritto di assegnazione del titolo sociale, per decesso, ricovero definitivo in RSA, trasferimento di residenza in altro ambito, il titolo sociale viene assegnato ad un altro soggetto secondo l'ordine di graduatoria.

L'erogazione del buono sociale viene sospesa all'atto dell'ingresso in strutture residenziali, semiresidenziali ed ospedali escluso il ricovero di sollievo.

L'erogazione del voucher sociale viene sospesa all'atto dell'ingresso in strutture residenziali ed ospedali.

L'erogazione dei titoli sociali non si deve sovrapporre né contrapporre, né sostituirsi all'assistenza domiciliare integrata: occorrerà quindi privilegiare modalità di assegnazione per cui i titoli sociali ed il voucher socio-sanitario non insistano sullo stesso beneficiario, raccordandosi con i servizi dell'ASL di riferimento.

Art. 14 – Monitoraggio e flussi informativi

Sono previsti dei momenti di verifica e monitoraggio da parte del servizio sociale del distretto relativamente ai profili qualitativi degli interventi attivati tramite i titoli sociali attraverso l'utilizzo di una apposita scheda di valutazione. Le verifiche sono annuali relativamente ai titolari dei buoni sociali, mentre rispettano i tempi previsti nei progetti personalizzati in caso di assegnazione di voucher sociali.

La struttura organizzativa dell'ambito distrettuale adotta un sistema di rilevazione costante dei flussi informativi relativamente all'assegnazione dei titoli sociali anche in stretto collegamento con l'ASL a cui spetta l'erogazione dei voucher socio-sanitari.

Art. 15 – Controllo e vigilanza degli Enti accreditati

In attuazione delle funzioni di vigilanza attribuite sui servizi sociali dalla legislazione nazionale ai comuni, l'Ufficio Tecnico Operativo esercita d'ufficio, oltre che su richiesta dell'interessato, verifiche periodiche sulla compiuta attuazione da parte delle organizzazioni accreditate dei contenuti del Patto di Accreditamento.

Nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue modifiche ed integrazioni, l'esito delle verifiche effettuate riveste efficacia vincolante per la revoca dell'accREDITAMENTO.